



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX - *Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea
e Riconoscimento Titoli Professionali*

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail roberto.tato@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA l'istanza avanzata dal sig. SHEHU DENIS, cittadino albanese, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'esperienza lavorativa maturata in Albania nella società denominata "klevis & Rjello" per il riconoscimento in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c (*impianti di riscaldamento di climatizzazione di condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aereazione locali*, lettera d (*impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura*) del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;

CONSIDERATO che nel documento denominato "estratto cronologico del registro commerciale sui dati del soggetto "società a responsabilità limitata" -" che le attività esercitate dall'impresa "klevis & Rjello" sono le seguenti:

COMMERCIO AL RITAGLIO E ALL'INGROSSO, IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE DI ARTICOLI IDROSANITARI, IDRAULICI, ELETTRICI, ELETTRONICI, DISPOSITIVI IDRAULICI, CANCELLERIA, ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONE. IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE E COMMERCIO DELLE BEVANDE ALCOLICHE, **non pertinenti** alle attività di INSTALLAZIONE IMPIANTI NEGLI EDIFICI., di cui il DM 37/2008 lettere c) e d).;

CONSIDERATO pertanto che il richiedente non è titolare di esperienza lavorativa nel settore di installazione "*impianti di riscaldamento di climatizzazione di condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aereazione locali , e impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura*", acquisita in Albania, che possa essere riconosciuta in Italia per consentire l'accesso all'attività di installazione impianti negli edifici, regolamentata dal D.M. 37/2008, lettere c), e d), in qualità di Responsabile tecnico, ai sensi del citato decreto legislativo in premessa;

CONSIDERATO che l'interessato non ha dimostrato il possesso di un attestato di competenza o di un titolo di formazione regolamentata per le specifiche attività di "*installazione impianti di riscaldamento di climatizzazione di condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aereazione locali, e installazione impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura*";



RITENUTO di conseguenza che non siano soddisfatti i requisiti di cui gli articoli 18-21 e 28 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0100283 del 06 maggio 2019, in riscontro alla documentazione pervenuta, ha comunicato, ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi al riconoscimento;

VERIFICATO che il richiedente, pur avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha prodotto nei termini prescritti idonea ed adeguata documentazione ai fini del riconoscimento;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 è stata corrisposta in data 13 maggio 2019, tramite bonifico bancario effettuato presso Banco di Credito P. Azzoaglio S.P.A., a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1- IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501

DECRETA

Art. 1

1. L'istanza di riconoscimento dell'esperienza professionale di cui in premessa per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, **lettera c** (*impianti di riscaldamento di climatizzazione di condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aereazione locali*, **lettera d** (*impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura*) del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 avanzata dal sig. SHEHU DENIS, cittadino albanese, nato a Memaliaj Tepelene-Albania, in data 11 luglio 1975, **è respinta**, in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni,



ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il punto 2.

Roma, 16 maggio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)